

Sentenza n. 1234/2025 pubbl. il 27/10/2025
RG n. 318/2018
Repert. n. 1691/2025 del 28/10/2025
Sentenza n. cronol. 17868/2025 del 27/10/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-*sexies* c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-*ter* c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero **318** del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno **2018**

| tra | |

~~_____~~
~~_____~~, in giudizio con gli
avv.ti Carlo Sangermani Ritella e Riccardo Iozzo

-attori-

e

~~INFORMATICA E SERVIZI S.p.A. (C.F. 0123456789)~~, in persona del legale rappresentante
pro tempore, in giudizio con l'Avv. ~~Antonio Ganci~~

-convenuta-

OGGETTO: Mutuo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- **PER PARTE ATTRICE:** *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito sancire la nullità parziale del contratto di mutuo di cui è causa per violazione dell’art. 117 del Tub comma 4, posto che il contratto non reca la pattuizione circa il regime di capitalizzazione da adottare in sede di rimborso, se in regime di capitalizzazione semplice o composta; per l’effetto condannare la banca convenuta, nella persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire*



Sentenza n. 1234/2025 pubbl. il 27/10/2025

RG n. 318/2018

Repert. n. 1691/2025 del 28/10/2025

Sentenza n. cronol. 17868/2025 del 27/10/2025

ai mutuatari la somma di Euro 23.151,07 come da risultanze della Ctu, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Vinte le spese, competenze ed onorari come per legge, ivi compreso il rimborso degli oneri di CTP pari ad Euro 802,00 come da allegata fattura quietanziata e posa degli oneri di CTU a carico della convenuta" (note ex art. 127-ter c.p.c. del 21/10/2025);

- **PER PARTE CONVENUTA:** *"chiede che la causa venga nuovamente trattenuta in decisione, confidando nel rigetto delle doglianze avversarie e nell'accoglimento delle conclusioni da essa rassegnate"* (note ex art. 127-ter c.p.c. del 17/10/2025).

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.

I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ~~_____~~ hanno convenuto in giudizio ~~_____~~ (d'ora innanzi anche ~~_____~~ o la "Banca") al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) sancire la nullità parziale per erronea indicazione del Taeg (ISC) del contratto di mutuo indicato in atto; in subordine accertare e dichiarare il carattere usurario del mutuo ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c.; 2) per l'effetto condannare la banca convenuta, nella persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire ai mutuatari la somma di Euro 23.833,59 oppure, in via graduata, ogni somma corrisposta dagli attori in esecuzione del contratto escluso il rimborso della linea capitale, giusta applicazione dell'art. 1815 c.c. e come indicato sub C della citazione; il tutto con la maggiorazione degli interessi ex art. 2033 c.c. Spese, competenze ed onorari come per legge"* a supporto delle quali hanno allegato e dedotto:

- che in data 18/05/2010 era stato stipulato con la Banca contratto di mutuo fondiario – successivamente rinegoziato – con il quale era stato accordato un mutuo per euro 135.858,00;
- che il monte interessi corrisposto a ~~_____~~ era stato pari ad euro 34.709,97;
- che il contratto doveva essere ritenuto affetto da nullità parziale, in ragione della erronea indicazione del TAEG-ISC, non essendo stati a tal fine inclusi i costi assicurativi sostenuti dalla parte mutuataria;
- che, in via subordinata, il contratto aveva presentato carattere di usurarietà nella parte in cui aveva individuato il tasso moratorio con quello soglia.

I-1.1. In sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note ex art. 127-ter c.p.c. del 23/10/2024, relative all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/10/2024) gli attori hanno mutato il quadro delle loro difese, allegando la nullità del contratto per violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., in ragione della mancata indicazione della scelta del regime di capitalizzazione semplice o composta, dovuta alla modalità di ammortamento c.d. alla



Sentenza n. 1234/2025 pubbl. il 27/10/2025

RG n. 318/2018

Repert. n. 1691/2025 del 28/10/2025

francese e che, vertendosi in materia di contatti di mutuo a tasso variabile, non risultano applicabili i principi di diritto di cui alla sentenza n. 15130/2024 delle Sezioni Unite.

Sentenza n. cronol. 17868/2025 del 27/10/2025

Le argomentazioni degli attori sono poi state precisate e ampliate in sede di comparsa conclusionale. La difesa di parte attrice ha infatti lungamente argomentato in ordine alle ragioni che non consentirebbero di estendere il *dictum* della sentenza n. 15130 del 29/05/2024 delle Sezioni Unite alla parte del programma negoziale sottoposta al regime del tasso variabile.

I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio [REDACTED] concludendo nel senso dell'infondatezza delle domande attoree, allegando e deducendo:

- che gli attori non avevano provato la mancata inclusione nel TAEG indicato in contratto delle spese di istruttoria e dei costi assicurativi;
- che le conclusioni di cui alla scarna "scheda" del tecnico di parte non potevano essere condivise in quanto il consulente si era semplicemente limitato a sommare al TAEG dichiarato nel contratto, delle ulteriori percentuali che sarebbero da imputare alle spese di istruttoria ed ai costi assicurativi, peraltro facoltativi, senza tuttavia chiarire preliminarmente il mancato computo delle stesse già nel TAEG indicato;
- che, in ogni caso, la polizza assicurativa stipulata dagli attori doveva ritenersi meramente facoltativa, anche alla luce del concreto contesto fattuale nel quale la stessa si era collocata;
- che, con particolare riferimento all'usura bancaria, il paventato superamento del tasso soglia era stato prospettato in virtù dell'erronea metodologia con la quale si era tenuto conto degli interessi di mora.

I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta una prima volta in decisione a seguito dello scambio di note disposto *ex art. 127-ter c.p.c.*, in sostituzione dell'udienza del 24/10/2024 al cui esito, con ordinanza del 25/10/2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta *ex art. 281-quinquies c.p.c.*, con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13/01/2025.

I-3.1. Con ordinanza del 01/02/2025, richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine al carattere autodeterminato della domanda di nullità contrattuale, si è proceduto al rilievo officioso della possibile nullità del contratto di mutuo nella parte in cui non è stato indicato il regime di capitalizzazione adottato, con conseguente rimessione sul ruolo istruttorio, con fissazione dell'udienza in prosieguo al 13/03/2025.

All'esito della riserva assunta alla ridetta udienza, con ordinanza del 17/03/2025 è stato disposto procedersi a C.T.U. contabile.



I-3.2. La causa è così nuovamente pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-*sexies* c.p.c. del 22/10/2025 al cui esito, con ordinanza del giorno 24/10/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-*sexies*, comma 3, c.p.c.

II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.

II-4. Occorre prendere atto del sostanziale mutamento delle doglianze di parte attrice, rispetto a quelle illustrate in citazione, tali da richiedere la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, onde svolgere accertamenti tecnico-contabili.

Come chiarito dagli attori, esulano a questo punto dal *thema decidendum* le questioni originariamente poste a fondamento dell'azione, relative alla difformità del TAEG e all'usurarietà del tasso di mora, questioni rispetto alle quali, in ossequio al disposto dell'art. 112 c.p.c., non è più possibile pronunciarsi.

II-5. Prima di esaminare le questioni giuridiche sottese alla risoluzione della lite, risulta necessario volgere l'attenzione al contratto per cui è causa, e alle sue caratteristiche salienti.

Il contratto di mutuo fondiario è stato concluso in data 18/05/2010 tra [REDACTED] (mutuante), gli odierni attori (mutuatari) e [REDACTED] in qualità di garante, per un importo di euro 135.858,00. In ordine alla restituzione dell'importo mutuato, ai sensi dell'art. 3 del contratto la durata del rapporto è di 25 anni, con rimborso mediante versamento di n. 300 ratei mensili posticipati di cui:

- le prime 24 rate di importo variabile, *"comprehensive della quota capitale crescente e dei relativi interessi calcolati secondo quanto stabilito al punto a) del successivo comma 2), aventi scadenza all'ultimo giorno di ogni mese"*;
- le successive 276 rate di importo costante, *"comprehensive della quota capitale crescente e dei relativi interessi calcolati secondo quanto stabilito al punto b) del successivo comma 2), aventi scadenza all'ultimo giorno di ogni mese e ammontanti ciascuna ad Euro 802,40"*.

Quanto al tasso di interesse, il contratto ha previsto che:

- per le prime 24 rate il tasso di interesse di ammortamento è determinato dalla somma dei seguenti addendi: *"1) Una quota fissa pari a 1,55 ... punti per anno, costituita dalla commissione di intermediazione... 2) Una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ... a un mese... Il valore del parametro "Euribor" a un mese rilevato per valuta primo giorno del mese precedente la data odierna è pari allo 0,418% ... nominale annuo... Gli interessi matureranno giorno per giorno e verranno calcolati sulla base di un anno di 360 ... giorni e dell'effettivo numero di giorni trascorsi"*;



- per le successive 276 rate, *“gli interessi saranno calcolati, sulla base di un anno di 360 ... giorni e un mese di 30 ... giorni, in via mensile posticipata al tasso del 5,35% ... nominale annuo, pari al 5,483151% ... effettivo annuo”*.

Con riferimento al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo (sotto la lett. “C”), deve evidenziarsi che per le prime 24 rate (con scadenza dal 31/07/2010 al 30/06/2012) il piano riporta la quota capitale conglobata nell'importo della rata, che va da euro 351,87 per la rata n. 1 a euro 365,24 per la rata n. 24. Trattandosi, per le prime 24 rate, di un finanziamento a tasso variabile, risultano non determinate – e neppure determinabili – nel piano di ammortamento la quota di interessi e l'importo totale della rata. Viene invece indicato il capitale da restituire che va da euro 135.506,13 all'esito del pagamento della rata n. 1 a euro 127.253,65 all'esito del pagamento della rata n. 24. In ogni caso, per le prime 24 rate il contratto per cui è causa non sviluppa, neppure a scopo meramente illustrativo-informativo, l'eventuale importo della prima rata e degli interessi prodotti, mantenendo fermo il tasso iniziale.

Per le successive 276 rate, oltre alla scadenza e alla quota capitale (crescente), sono altresì indicate la quota interessi (decrescente) e l'importo totale della rata (costante e pari ad euro 802,40), oltre all'importo del capitale complessivo da restituire all'esito del rimborso di ciascun rateo (cfr. p. 24 ss. – all. n. 1 – citazione).

II-5.1. L'accordo non prevede espressamente il regime di capitalizzazione applicato. È su tale ultimo aspetto che si incentrano le doglianze degli attori, ad avviso dei quali la mancata indicazione del regime comporta indeterminatezza rilevante ai sensi degli artt. 1346 c.c. *“poiché, a seconda del regime prescelto, si identificano due quantità di interessi (in termini monetari) assolutamente differenti”* (p. 5 – comparsa conclusionale attori). Sviluppando il piano di ammortamento dapprima in regime di capitalizzazione composta e poi semplice per le prime 24 rate di mutuo, gli attori deducono che nel primo caso il monte interessi ammonta ad euro 6.544,23 e nel secondo ad euro 330,58.

Ad avviso degli attori, in ragione dell'incidenza che il regime prescelto finisce per avere sul montante da restituire, la sua indicazione nel contratto risulta necessaria alla stregua del saggio di interesse. La sua mancata indicazione, proseguono gli attori, comporta anche la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., secondo cui *“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate...”*, ciò sia in quanto astrattamente non consente di fornire una indicazione esaustiva del tasso d'interesse, sia perché il regime di capitalizzazione è comunque una delle condizioni economiche praticate.

II-6. Così succintamente sintetizzate le coordinate fattuali e le allegazioni degli attori, deve osservarsi, su di un piano generale, che il regime di capitalizzazione esprime la funzione matematica che dipende



dal capitale impiegato, dalla durata dell'impiego e dal tasso di remunerazione concordato. Tramite il regime di capitalizzazione è possibile determinare l'importo M (c.d. montante) che si ritiene equo scambiare al tempo t a fronte della messa a disposizione del capitale C disponibile al tempo t_0 .

È possibile distinguere due principali regimi di capitalizzazione: il regime semplice e quello composto. La caratteristica saliente del regime di capitalizzazione semplice – espresso dalla formula matematica $M = C (1 + i * t)$ – è data da ciò che gli scambi monetari si concretizzano in modo che l'interesse maturato sia proporzionale al capitale impiegato e alla durata dell'impiego. Gli interessi che si maturano sul capitale C , infatti, divengono esigibili al termine della scadenza prevista per la sua restituzione e la crescita del montante M è lineare nel tempo.

Al contrario, nella capitalizzazione composta – espressa dalla formula $M = C (1+i)^t$ – alla fine del periodo di tempo convenzionalmente adottato, gli interessi vengono capitalizzati e, cioè, uniti al capitale, sicché dal giorno successivo iniziano a loro volta a produrre anch'essi interessi, comportando una crescita esponenziale – e non lineare – del montante M .

Da tali notazioni di base è possibile concludere nel senso che l'opzione per l'uno o l'altro meccanismo non è affatto incolore circa l'effettiva onerosità della operazione di finanziamento, come del resto evidenziato dalle simulazioni effettuate dagli attori in ordine alla onerosità del mutuo per cui è causa, nell'ipotesi in cui alle prime 24 rate sia applicato un regime o l'altro.

II-6.1. La *quaestio iuris* attiene allora alla necessità – ai fini del rispetto dei requisiti di determinatezza/determinabilità dell'oggetto contrattuale e del rispetto dei canoni di trasparenza inверati all'art. 117, comma 4, T.U.B. – di esplicita indicazione del regime di capitalizzazione in presenza di un contratto di finanziamento in cui il tasso di interesse sia variabile per tutta la durata del rapporto o per parte di esso, come nel caso di specie.

II-7. A tale interrogativo non fornisce risposta la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, con cui le Sezioni Unite della Cassazione – in risposta all'ordinanza *ex art.* 363-*bis* c.p.c. del Tribunale ordinario di Salerno – hanno pronunciato il seguente principio di diritto: *“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti?”.*

Tale principio, infatti, risulta limitato, nella sua portata *latu sensu* precettiva, ai contratti di mutuo a tasso fisso. Ciò, del resto, risulta confermato dal complessivo tenore della decisione in esame. Nel delineare



le questioni di diritto formulate dal giudice rimettente, infatti, il Supremo Collegio ha chiarito che il quesito pregiudiziale era limitato al mutuo a tasso fisso (cfr. § 7.-), come del resto espressamente statuito subito dopo, avendo premesso le Sezioni Unite di non essere *“chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile...”* (§ 8.-).

II-7.1. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta nelle more della seconda frazione istruttoria del giudizio con due pronunciamenti, la cui analisi risulta imprescindibile in questa sede.

II-7.1.1. Con ordinanza n. 7382/2025 la Cassazione ha affermato il principio di diritto così massimato nel C.E.D.: *“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”* (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7382 del 19/03/2025, Rv. 673973-01).

Non venendo in questa sede in rilievo questioni afferenti all'anatocismo, quanto piuttosto quelle relative alla determinatezza della clausola relativa agli interessi e al rispetto dei canoni di trasparenza del contratto bancario, deve osservarsi a tale ultimo proposito che, ad avviso della ordinanza citata, ove il piano di ammortamento riporti l'indicazione dell'importo erogato, della durata, del TAN, del TAEG (*recte* del TAE), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la ripartizione per quote di capitale e di interessi *“neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”* (§ 2.1. dell'ordinanza).

La Cassazione precisa poi che non rileva, in senso contrario, *“che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che*



Sentenza n. 1234/2025 pubbl. il 27/10/2025

RG n. 318/2018

Repert. n. 1691/2025 del 28/10/2025

è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente

Sentenza n. cronol. 17868/2025 del 27/10/2025

in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile" (ivi).

II-7.1.2. Viene poi in rilievo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8322 del 29/03/2025, allo stato non massimata nel C.E.D., contenente considerazioni – anche testualmente – del tutto sovrapponibili all'ordinanza n. 7382/2025.

II-8. Deve rilevarsi che i pronunciamenti del giudice di legittimità non risultano idonei ad orientare la decisione della presente controversia. Con particolare riferimento al profilo della trasparenza, infatti, la Suprema Corte non prende in esame l'aspetto relativo alla necessità che il contratto di finanziamento – per dirsi effettivamente trasparente – debba o meno indicare che lo sviluppo del piano di ammortamento sia avvenuto mediante applicazione del regime composto, in luogo di quello semplice; aspetto che, invece, assume rilevanza centrale nel presente giudizio.

È fuori di dubbio che in ipotesi di finanziamento a tasso fisso non si pongono questioni di trasparenza in caso di omessa indicazione del regime applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento.

Poiché, infatti, il contratto trasparente è tale se il cliente è messo in grado di cogliere – quanto meno – l'essenziale aspetto di quanto, a fronte della somma erogata, dovrà restituire alla parte mutuante, non v'è chi non veda come tale informazione sia conoscibile dal cliente mediante la moltiplicazione dell'importo della rata fissa, per il numero di ratei. Sottraendo a tale risultato l'importo erogato, il cliente è in grado di conoscere la grandezza finanziaria complessiva degli interessi dovuti.

Una simile evenienza non è data per i finanziamenti a tasso variabile.

II-9. La risoluzione della controversia impone allora di prendere le mosse dal concetto di trasparenza nei rapporti contrattuali e, in particolare, in quelli tra banca e cliente.

In termini generali, la trasparenza va riferita alla chiarezza e alla comprensibilità del documento contrattuale (cfr. art. 35 cod. cons.), al rispetto dei vincoli di forma in senso stretto e di forma-contenuto, nonché all'osservanza degli obblighi di comportamento.

Nel settore bancario, poi, l'espressione assume connotati più puntuali, essendo alla trasparenza intitolato lo stesso Titolo VI del T.U.B. Per tale via, la trasparenza assume significati ulteriori, potendosi riferire anche al controllo del contenuto del contratto e alle misure di riequilibrio delle asimmetrie informative e di potere contrattuale. La trasparenza bancaria va così intesa come insieme di obblighi di informazione e di forma finalizzati alla razionalizzazione delle offerte dei prodotti bancari.

Come non si è mancato di notare in dottrina, del resto, la trasparenza bancaria – introdotta in origine in quanto funzionale alla concorrenza del settore bancario – è poi divenuta valore a sé stante del sistema



creditizio, come testimonia l'art. 127 T.U.B., nella parte in cui i poteri delle autorità di vigilanza del settore risultano esercitati non solo in vista delle finalità di cui all'art. 5 T.U.B. (sana e prudente gestione; stabilità complessiva; efficienza; competitività del sistema) ma anche al fine di garantire la “trasparenza delle condizioni contrattuali” e la “correttezza dei rapporti con la clientela”.

II-9.1. In simile contesto viene in rilievo l'art. 117, comma 4, T.U.B., a mente del quale “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

La forma scritta – che nel diritto privato generale può essere normativamente prescritta *ad substantiam* o *ad probationem* – nel micro-sistema dei contratti bancari è così piegata a un peculiare teleologismo informativo, in quanto idoneo a colmare l'evidente deficit sapienziale esistente tra la banca e il cliente. Ciò al duplice scopo di favorire, nel singolo rapporto, la massima consapevolezza, in capo al cliente, del contenuto normativo ed economico del contratto e, su di un piano più generale, il formarsi di un mercato concorrenziale dei servizi offerti dagli intermediari bancari.

È noto, infatti, come il modello microeconomico ideale del mercato in concorrenza perfetta – cui la complessa realtà economica può solo tendere asintoticamente – richieda, tra i suoi postulati fondativi, che i consumatori abbiano chiare le loro preferenze e che tutti gli operatori dispongano delle stesse informazioni in maniera certa.

II-10. Così enucleato il concetto normativo di trasparenza bancaria e ricostruita la funzione della forma scritta *ad informationem*, è possibile rispondere all'interrogativo se, in un contratto di mutuo come quello per cui è causa, le cui caratteristiche sono state enunciate *supra* §§ II-5. e II-5.1., il mancato riferimento del tipo di regime di capitalizzazione con cui si è proceduto allo sviluppo del piano di ammortamento delle prime 24 rate sia idoneo a vulnerare la *ratio* sottesa alla previsione degli oneri formali *ex* art. 117 T.U.B.

A tale interrogativo, ritiene il Tribunale, non può che risponderci positivamente.

II-10.1. Il contratto trasparente è tale se, date le sue caratteristiche intrinseche – nel caso di specie la variabilità del saggio degli interessi delle prime 24 rate –, prevede in modo chiaro ed espresso tutte le informazioni idonee ad orientare la scelta negoziale del cliente.

Ebbene, nel caso di specie è chiaro che, per le prime 24 rate, né il contratto, né l'allegato piano di ammortamento, contengono indicazioni puntuali e chiare, idonee a veicolare al cliente l'informazione che per i primi due anni, il finanziamento è sviluppato mediante un regime di capitalizzazione in concreto più favorevole alla Banca.

Sviluppando infatti l'ammortamento del contratto in regime di capitalizzazione composto, il cliente è



stato chiamato a versare, per i primi due anni, un monte interessi circa 20 volte superiore rispetto a quello che avrebbe corrisposto in regime semplice (euro 6.544,23 anziché euro 330,58, cfr. p. 6 ss. – comparsa conclusionale di parte attrice).

La mancanza di idonei elementi informativi, nella scheda negoziale e nell'allegato piano di ammortamento – che, come detto, neppure sviluppa a scopo meramente esemplificativo l'andamento delle prime 24 rate sulla scorta del tasso iniziale –, da cui trarre una condizione economica che ha comportato l'applicazione di un monte interessi di molto superiore a quello cui si sarebbe giunti mediante l'applicazione del regime alternativo tecnicamente applicabile, ha sicuramente vulnerato la funzione informativa che il contratto di mutuo avrebbe dovuto assolvere a tenore dell'art. 117 T.U.B. Tale *vulnus* neppure risulta rimediato dall'indicazione del TAE. Tale grandezza, infatti, sarebbe stata idonea ad esprimere l'incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime semplice, allorché i pagamenti siano previsti con cadenza infrannuale.

II-10.2. Ne è risultato il confezionamento di un contratto bancario non trasparente e, dunque, nullo in quanto violativo dell'art. 117, comma 4, T.U.B., con conseguente sostituzione del tasso convenzionale a mente del comma 7 della citata disposizione.

II-11. L'ausiliario ha proceduto a rielaborare il piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B., operando il ricalcolo sia in regime di capitalizzazione semplice, che in regime di capitalizzazione composta, giungendo a rideterminare il nuovo saldo dare-avere tra le parti.

Deve in primo luogo premettersi che non può essere seguita la prospettazione della convenuta, secondo cui l'accertata nullità colpirebbe il mutuo solo con riferimento alle prime 24 rate. Per tale via, infatti, si giungerebbe a una inammissibile segmentazione di un rapporto contrattuale che è e resta unitario.

In secondo luogo, ritiene il Tribunale di dover tener conto della modalità di conteggio “a capitalizzazione semplice”, tenuto conto della insussistenza di un esplicito accordo tra le parti per il diverso e più gravoso regime composto, che ha peraltro dato la stura alla accertata nullità contrattuale.

II-11.1. Secondo gli accertamenti eseguiti dal c.t.u. – svolti in modo puntuale e intelligibile, secondo metodologia adeguata, tale da consentire in questa sede di recepirne in pieno gli esiti tecnico-contabili – il piano di ammortamento ricalcolato al tasso sostitutivo b.o.t. in regime di capitalizzazione semplice “*determina un ammontare di interessi dovuti a conclusione del programma di rimborso bari a complessivi euro 11.558,90*” (p. 13 – c.t.u.).

Risultando incontestata la circostanza che gli attori hanno corrisposto a [REDACTED] interessi per euro



Sentenza n. 1234/2025 pubbl. il 27/10/2025

RG n. 318/2018

Repert. n. 1691/2025 del 28/10/2025

Sentenza n. cronol. 17868/2025 del 27/10/2025

34.709,97, ne risulta un credito di euro 23.151,07 a loro favore.

III. STATUZIONI CONCLUSIVE.

III-12. Accertata la nullità del contratto di mutuo per cui è causa per violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., e applicato l'art. 117, comma 7, T.U.B., [REDACTED] va condannata al pagamento di euro 23.151,07 in favore degli attori, in solido tra loro.

Sul ridetto importo sono dovuti gli interessi *ex art.* 1284, comma 1, c.c., dalla notificazione dell'atto di citazione (23/01/2018) al soddisfo.

III-13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale; valore della controversia da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi). Agli attori devono inoltre essere rimborsate le spese sostenute per il proprio consulente tecnico di parte, pari ad euro 802,00, come da fattura quietanzata in atti.

III-13.1. Le spese dell'espletata c.t.u., per come liquidate con separato decreto del 02/10/2025, vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **CONDANNA** [REDACTED] al pagamento, in favore degli attori, in solido tra loro, dell'importo di euro 23.151,07, oltre interessi *ex art.* 1284, comma 1, c.c. dal 23/01/2018 al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
- **CONDANNA** [REDACTED] alla refusione, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi e in euro 1.066,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- **PONE DEFINITIVAMENTE** a carico di [REDACTED] le spese dell'espletata c.t.u., per come liquidate con separato decreto del 02/10/2025.

Così deciso in Teramo, il 27 ottobre 2025.

IL GIUDICE

Luca Bordin

